

DECRETO n. 7 del 26/10/16

Oggetto: Nomina del funzionario con potere sostitutivo in caso di inerzia (Art. 2, comma 9-bis, Legge 241/90).

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

Premesso che in data 05/08/2014 l'Assemblea degli Azionisti della Società ha nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Navigazione Lago d'Iseo s.r.l. con Socio Unico;

Richiamata la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 avente a oggetto "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della Legge 4 aprile 2012 n. 35 con il quale è stato modificato l'art. 2 della n. 241/90 in materia di conclusione del procedimento amministrativo e poteri sostitutivi;

Considerato che il legislatore, al fine di tutelare il cittadino dall'inerzia e dai ritardi della P.A. ha previsto ulteriori obblighi in capo a quest'ultima, in particolare disponendo:

- con il comma 9 bis che "l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'Amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia.

Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione;

- con il comma 9 ter che "decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9 bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario";

Considerato che l'art. 2 della Legge n. 241/1990, comma 9 quater, così come riformulato, stabilisce che, entro il 30 gennaio di ogni anno, il responsabile individuato comunichi all'organo di governo i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti;

Ritenuto che, nell'applicazione concreta del citato art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, si renda imprescindibile individuare uno o più funzionari con potere sostitutivo in coerenza al principio di professionalità ex art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 assicurando, in capo al sostituto, il possesso delle cognizioni fondamentali

relative alle competenze avocate secondo una basilare ripartizione tra cognizioni (e relative competenze) amministrative e tecniche;

Visti:

- la Legge della Regione Lombardia n. 6 del 04/04/2012;
- lo Statuto della Società

Considerata la necessità di procedere alla nomina del funzionario in oggetto

DECRETA

1) In relazione al disposto di cui all'art. 2, comma 9 bis della Legge 241/90, come novellata dal D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012 – convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1 della Legge 4 aprile 2012, n. 35:

- di individuare nella persona del Direttore di Esercizio pro tempore, Zampoleri ing. Emiliano, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari di tutti i Servizi previsti dalla vigente pianta organica;
- di individuare nella persona dell'arch. Chiappone Ignazio Claudio in quanto funzionario di più elevato livello presente nell'Amministrazione il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Direttore di Esercizio.

2) di stabilire inoltre che:

- il nominativo del funzionario con potere sostitutivo sarà indicato in ogni comunicazione relativa ai procedimenti amministrativi;
- i contenuti del presente provvedimento saranno trasmessi al Direttore Zampoleri Emiliano, all'arch. Chiappone Ignazio Claudio, nonché pubblicato sul sito Internet della Società nell'ambito della Sezione "Società Trasparente".

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione sul sito internet aziendale.

IL PRESIDENTE DEL C.D.A.

AGOSTINI EMILIO

